



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3270 del 2007, proposto da Di Sarli Vincenzo(capogruppo) e Di Sarli Castrese (mandante), in ATI costituenda, in persona dei rispettivi rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Mandara e Nicola Senatore, con domicilio eletto presso il signor Massimo Mirabella in Roma, via Claudio Monteradio 16;

contro

Consorzio Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, in persona del legale rappresentante, e l'ATI tra la Calabria Pasquale srl (capogruppo), C.A. Costruzioni srl (mandante) e CAL.COS. srl (mandante), non costituiti in questo grado di giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 111/2007, resa tra le parti, concernente

GARA PER LAVORI DI IRRIGAZIONE VALLO DI DIANO;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg;

Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E' impugnata la sentenza del Tar della Campania, sezione di Salerno, 6 febbraio 2007, n. 111, che ha respinto il ricorso n. 661 del 2006 proposto dalla odierna ATI appellante avverso il provvedimento di ritiro della aggiudicazione provvisoria in suo favore, nonché avverso l'aggiudicazione definitiva in favore dell'odierna ATI controinteressata dell'appalto di lavori per l'irrigazione dei territori del Vallo di Diano (Comuni di Padula, Sassani e Sala Consilina), bandito dal Consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro con deliberazione n. 77 del 14 ottobre 2005.

Assume l'appellante che erroneamente i giudici di primo grado avrebbero ritenuto immuni dai vizi dedotti gli atti in primo grado impugnati, adottati sull'erroneo assunto della insussistenza in capo all'odierna appellante del requisito partecipativo inerente il possesso di un'attestazione SOA in corso di efficacia alla data di presentazione dell'offerta di gara.

L'appellante conclude per l'accoglimento del gravame e per l'annullamento, in riforma della impugnata sentenza, degli atti in primo grado impugnati.

All'udienza del 3 aprile 2012 la causa è stata trattenuta per la sentenza. L'appello è infondato e va respinto.

La questione centrale da dirimere attiene alla verifica della legittimità del provvedimento di annullamento della aggiudicazione provvisoria adottato dal Consorzio appellato nei confronti della odierna ATI appellante, dopo aver accertato che la ditta mandante (Di Sarli Castrese) era risultata sfornita, all'epoca di presentazione della offerta di gara, di una attestazione SOA in corso di efficacia.

L'appellante si duole che il giudice di primo grado, a mezzo della reiezione del gravame, abbia considerato legittimo l'operato della stazione appaltante, ritenendo immune dai vizi dedotti la determinazione di ritiro del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, adottato in ragione della riscontrata carenza del suddetto requisito partecipativo.

La censura così sintetizzata non merita condivisione.

Dalla lettura dell'art. 15 bis del d.PR n. 34 del 2000 (come introdotto dal DPR n. 93 del 10 marzo 2004), disposizione applicabile *ratione temporis* alla fattispecie oggetto di causa, si evince chiaramente che - al fine di evitare di incorrere nell'inefficacia sia pur temporanea della attestazione SOA - le imprese sono tenute ad attenersi alla tempistica procedimentale dettata dalla disposizione regolamentare.

Di tal che, almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto

termine triennale di rinnovo della verifica di efficacia della SOA, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione. Così operando, infatti, l'impresa può consentire alla SOA di svolgere le opportune indagini istruttorie nei successivi trenta giorni, di modo che la verifica positiva possa avere in tal caso efficacia, senza soluzione di continuità, dalla data di scadenza del triennio.

Il Collegio non ha motivo di discostarsi dai suoi precedenti in tema, nonché da quanto sul punto divisato dai primi giudici, peraltro nel solco di un orientamento interpretativo fatto proprio dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella delibera n. 6 del 21 aprile 2004.

Il condiviso assunto è che nella scansione procedimentale, sopra richiamata, i termini non hanno natura perentoria, e però ove l'impresa interessata non rispetti il termine sollecitatorio previsto dalla disposizione regolamentare per la proposizione della domanda di verifica, l'eventuale esito positivo della stessa non impedisce la sospensione di efficacia, con conseguente perdita temporanea di efficacia, della attestazione SOA; in altri termini, nel procedimento di verifica triennale, il riscontro positivo della SOA decorre (come espressamente previsto dal richiamato art. 15 bis) dalla ricezione della comunicazione da parte dell'impresa, senza effetto retroattivo per il periodo di pendenza del procedimento di verifica.

Alla luce di tali rilievi appare evidente che nel periodo di inefficacia temporanea della attestazione SOA l'impresa risulterà sfornita dell'attestazione, di guisa che non potrà partecipare alle gare che ne

richiedano il possesso.

E' giustappunto quanto si è verificato nel caso in esame, in cui la società Di Sarli Castrese (mandante dell'ati appellante):

a) ha ottenuto inizialmente l'attestazione SOA il 12 novembre 2002, con scadenza del triennio in data 11 novembre 2005;

b) ha proposto la domanda di verifica di efficacia del titolo il 7 novembre 2005, e cioè pochi giorni prima della scadenza del triennio di validità;

c) ha presentato l'offerta di gara il 15 dicembre 2005, quando il suo titolo risultava scaduto e non ancora rinnovato, essendo la comunicazione della verifica positiva della attestazione SOA del 16 dicembre 2005.

Meritevole di conferma risulta pertanto la sentenza del Tar, che ha fatto applicazione alla fattispecie dei suindicati principi di diritto, ritenendo corretta la determinazione della stazione appaltante che, riscontrata la carenza in capo alla odierna appellante del suddetto requisito partecipativo, ha fatto luogo al ritiro della aggiudicazione provvisoria disposta originariamente in suo favore, affidando di poi l'appalto all'odierna ATI controinteressata.

In definitiva, l'appello va respinto, con la conseguenziale conferma della impugnata sentenza.

Nulla sulle spese di questo grado di giudizio, in difetto di costituzione delle parti appellate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 3270/07), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)